

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA “MILANOSPORT SSD S.P.A.” Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

1. MILANOSPORT SSD S.P.A.

MILANOSPORT SSD S.P.A. (di seguito anche “MILANOSPORT”) è una società sportiva dilettantistica per azioni creata dal Comune di Milano per gestire gran parte delle strutture sportive pubbliche e adeguarle alle attese dei cittadini.

MILANOSPORT è una realtà unica, forte di una impareggiabile presenza territoriale ed un’offerta di servizi di qualità; accessibili a tutti in un contesto istituzionale e storico, per far vivere ovunque la vera essenza dello sport: per tutti, vicino a tutti. I compiti affidati alla società non si riducono, però, alla mera organizzazione di corsi sportivi, ma si spingono anche alla gestione di grandi impianti come l’Allianz Cloud e il Velodromo Maspes Vigorelli, che la società mette a disposizione di eventi sportivi spettacolari e di manifestazioni pubbliche di grande richiamo.

Il recente passaggio da “MILANOSPORT S.p.A.” a “MILANOSPORT SSD S.p.A.” consente alla società, che gestisce 24 impianti sportivi di proprietà comunale, di acquisire tutte le caratteristiche necessarie a uniformarsi alle nuove regole disposte dalla Riforma dello Sport e a rientrare, quindi, all’interno del suo perimetro di efficacia. Avendo ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi del d.lgs. 36/2021 e la natura di sodalizio sportivo dilettantistico mediante iscrizione al Registro della Attività Sportive Dilettantistiche, la sua sfera di attività si conforma alle norme e direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli Statuti e Regolamenti degli Organismi Affiliati di appartenenza che, all’atto dell’approvazione del presente Modello, risultano essere la Federazione Italiana Nuoto (FIN) e l’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI “US ACLI SPORT”. Sono in previsione nuove affiliazioni ad altre Federazioni Sportive Nazionali.

Le attività che vengono svolte e in parte anche, gestite da MILANOSPORT sono:

- Nuoto;
- Nuoto sincronizzato;
- Fitness acquatico;
- Tuffi;
- Pallanuoto;
- Apnea;
- Fitness;
- Tennis;
- Padel;
- Atletica;
- Pallavolo;
- Pallacanestro;
- Calcio;
- Sport da combattimento;
- Campus estivi “multi sport” per bambini ed adolescenti.



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A." Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

2. INTRODUZIONE NORMATIVA AL MOG SPORTIVO.

La "Riforma dello Sport" ha introdotto nuove norme volte a promuovere un più elevato grado di sensibilità ed impegno in capo ai sodalizi sportivi al fine di valorizzare la parità di genere nel contesto sportivo nonché la tutela dei tesserati (ed in particolar modo quelli minori) per la prevenzione ed il contrasto verso ogni forma di abuso, violenza e discriminazione derivante da ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Nello specifico, il legislatore italiano si è posto l'obiettivo di tutelare la salute psicofisica e la sicurezza di chi svolge attività sportiva, con particolare attenzione alla delicata sfera degli atleti minorenni spesso, prevedendo particolari misure ed adempimenti in capo alle società ed associazioni sportive attraverso il supporto del CONI dei rispettivi organi affilianti demandati, a loro volta, demandati ad adottare adeguati criteri e principi per la tutela dei propri affiliati e tesserati (c.d. "Linee Guida").

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, pertanto, è redatto da MILANOSPORT, come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Nuoto (di seguito "FIN") con delibera del 10 ottobre 2023 ed in conformità con i principi fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione emanati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding* del 25 luglio 2023.

Si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività di MILANOSPORT, indipendente dalla disciplina sportiva praticata (dipendenti, collaboratori, lavoratori sportivi, volontari, componenti di organi sociali, consulenti esterni, tesserati, soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società). Ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario, al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding* nonché degli organismi affiliati della Società Sportiva (FIN in primis).

I destinatari sono tenuti, ciascuno per la parte ad esso applicabile, al rispetto dei principi, delle regole e dei protocolli e delle procedure ivi previsti.

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie di tutte le Federazioni Sportive, Enti di Promozione o Discipline Sportive Associate a cui la Società Sportiva è affiliata.

In base al comma 4 dell'art. 16 d.lgs. 39/2021, il presente modello rappresenta integrazione al vigente modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qui da intendersi richiamato e trascritto.

Il Modello è stato approvato in data 8 novembre 2024 con delibera n°30 dal Consiglio di Amministrazione. Anche le modifiche, e le integrazioni sono rimesse alla competenza dell'Organo Collegiale di cui sopra, che potrà aggiornare il MOG per effetto di nuove norme emanate dal CONI attraverso il proprio Osservatorio Permanente oppure dall'Organismo affiliante di appartenenza, nonché a causa di variazioni intervenute nell'attività svolta da MILANOSPORT, che impattano sul presente Modello.

Ha validità quadriennale dalla data di approvazione ed è oggetto di costante monitoraggio e controllo.

Il mancato rispetto dell'obbligo di adozione del Modello, del Codice di Condotta, di nomina del Responsabile di cui *infra*, nonché la dichiarazione non veritiera di aver adempiuto ai predetti obblighi, costituiscono una violazione ai doveri di "lealtà, probità e correttezza" dell'ordinamento sportivo e comportano sanzioni

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A."

Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

disciplinari da parte dei competenti organi di Giustizia Sportiva dell'ente affiliante così come stabilito anche dal comma 3 dell'art. 16 d.lgs. 39/2021.

L'adozione dei predetti adempimenti potrà costituire anche condizione per l'affiliazione o la riaffiliazione.

3. OBIETTIVI E FINALITÀ

L'obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati e partecipanti alle attività organizzate e gestite da MILANOSPORT, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica, psicologica e morale di tutti i tesserati. Per tale motivo, il Modello regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (MOG), pertanto, deve essere pubblicato sulla homepage del sito di MILANOSPORT, affisso nella sede della medesima ed in tutti gli impianti sportivi e palestre ove la Società svolge attività sportiva, nonché comunicato al Responsabile Safeguarding della Federazione Italiana Nuoto (c.d. "*Safeguarding Officer*") ed a quello degli altri organismi affilianti, per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni interno con funzioni.

Le fasi di formazione del presente Modello si sono così articolate:

A) ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO IN CUI SVOLGE ATTIVITÀ MILANOSPORT mediante:

- i) raccolta e analisi dei documenti essenziali (statuto, procedure e regolamenti, contratti di lavoro sportivo, regolamento FIN, ecc.);
- ii) indagine approfondita della realtà societaria attraverso sopralluoghi presso impianti sportivi ed interviste al personale;
- iii) identificazione delle misure di prevenzione e di contrasto eventualmente già presenti anche a livello sanzionatorio e disciplinare.

B) RISK ASSESSMENT attraverso:

- i) identificazione delle attività a rischio, ovvero gli ambiti (specie degli impianti natatori) in cui sussiste il rischio o la possibilità di condotte illecite di abuso, violenza o discriminazione (c.d. "risk mapping");
- ii) analisi dei rischi mediante identificazione delle principali modalità attuative dei comportamenti lesivi nell'ambito dell'attività di rischio (c.d. risk analysis);
- iii) individuazione delle eventuali lacune del sistema di controllo interno e l'identificazione delle azioni di miglioramento da implementare per soddisfare l'esigenza di prevenire e contrastare condotte di abuso, violenza e discriminazione (c.d. gap analysis);

C) REDAZIONE DEL MOG



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A." Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

4.IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI (RESPONSABILE SAFEGUARDING)

MILANOSPORT nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, avente anche funzioni di Responsabile protezione minori ai sensi del comma 6 dell'art. 33 d.lgs. 36/2021 e del relativo decreto attuativo (di seguito anche "Responsabile").

Il Responsabile deve possedere i seguenti requisiti:

- a) **autonomia** e, possibilmente, **indipendenza** dalle cariche sociali e da rapporti con coloro che operano all'interno della Società;
- b) **professionalità**: deve possedere un'esperienza nel settore, nonché competenze comunicative e capacità comunicative e di gestione di situazioni delicate;
- c) non essere stato condannato con sentenza penale – anche non definitiva – per un reato non colposo. Ciò presuppone un controllo preliminare da parte di MILANOSPORT la quale, anteriormente alla nomina, acquisisce il certificato del casellario giudiziale;
- d) essere adeguatamente formato ed avere seguito seminari formativi erogati dall'organismo affiliante o dal CONI o da altri enti preposti ed anche a quelli organizzati internamente dalla Società.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Responsabile dovrà evitare conflitti di interesse, condizionamenti o implicazioni tale da rispettare appieno i principi di indipendenza, autonomia e competenza. Diversamente, dovrà dimettersi dal ruolo.

Il Responsabile di cui sopra non deve aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609 ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

Al contempo, lo stesso non deve aver nemmeno riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Qualora il Responsabile non possa essere individuato in soggetti esterni alla struttura di MILANOSPORT, l'incarico dovrà essere affidato a figura apicale dell'organigramma societario. In caso di revoca o dimissioni dall'incarico lo stesso dovrà essere prontamente sostituito dandone comunicazione al Safeguarding Office degli organismi a cui la Società risulta essere affiliata.

4.2 NOMINA E REVOCA DEL RESPONSABILE

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo al responsabile Safeguarding di MILANOSPORT, il relativo incarico è stato affidato al Dott. Sauro Serretti.

Le decisioni in merito alla nomina ed alla eventuale revoca del Responsabile spettano al Consiglio di Amministrazione. L'incarico durerà sino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile.

La nomina del Responsabile dovrà essere resa immediatamente pubblica tramite affissione di specifico avviso presso la sede sociale in luogo ben visibile a tutti i tesserati e fruitori nonché pubblicata sulla

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA “MILANOSPORT SSD S.P.A.” Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

homepage di MILANOSPORT nonché sugli altri canali di comunicazioni ufficiali del sodalizio e tempestivamente comunicata al “Safeguarding Officer” di tutti gli organismi a cui la Società sportiva risulta affiliata (FIN in primis).

L'Organo Amministrativo della Società deve sospendere o rimuovere il Responsabile in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche della Società relative alla protezione dei minori o in caso di reiterati inadempimenti degli obblighi connessi all'incarico ricevuto.

Della revoca viene data immediata comunicazione al Safeguarding Office di FIN e degli altri organismi affiliati.

4.3 FUNZIONI DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING

In ogni caso, il Responsabile nominato svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli (MOG) e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di Safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive anche in concerto con il Safeguarding Officer dell'ente di affiliazione (FIN).

Il Responsabile è tenuto a sensibilizzare i membri di MILANOSPORT sulle questioni di “*safeguarding policy*” (tutela e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione) ed è tenuto a collaborare con le autorità competenti sia statali che sportive.

Il Responsabile ha l'obbligo di definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'Società sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile garantisce la confidenzialità, la discrezione e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso, violenza o discriminazione essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili (dati c.d. “particolari”) in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte ed in conformità con le disposizioni del GDPR di cui all'Informativa adottata da MILANOSPORT.

Nello specifico, il Responsabile è tenuto a:

- a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati di FIN nell'ambito della Società, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
- b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c) segnalare al Safeguarding Officer di FIN eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIN;
- e) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
- f) valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine e risolvere le criticità riscontrate;
- g) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIN.

Data la natura polisportiva di MILANOSPORT, ogni segnalazione dovrà essere eseguita anche al “Safeguarding Officer” dell'organismo affiliante della disciplina oggetto dell'evento ed a quello di FIN.



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A."

Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

4.5 FLUSSI INFORMATIVI AL RESPONSABILE SAFEGUARDING E REPORTING

Il Responsabile, per potere svolgere appieno ed efficacemente le proprie funzioni deve essere informato di ogni fatto, notizia, circostanza che possa riguardare una possibile condotta di abuso, violazione o discriminazione.

Qualsiasi soggetto, a partire dai componenti degli organi sociali, ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni e le relazioni richieste dal Responsabile Safeguarding di MILANOSPORT.

Devono essere immediatamente trasmesse informazioni relative a:

- i) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per condotte di abuso, violazione o discriminazione, qualora tali indagini coinvolgano MILANOSPORT, i suoi dipendenti, collaboratori, o membri degli organi;
- ii) notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate qualora siano relativi alla violazione del contenuto del presente Modello o del Codice di Condotta;
- iii) ogni operazione particolarmente significativa da svolgersi nell'ambito delle attività definite a rischio;
- iv) ogni ulteriore fatto o circostanza di carattere straordinario anche solo indirettamente influente sul sistema di *Safeguarding Policy* della Società.

Tali informazioni, nonché tutte quelle ulteriori che il Responsabile potrà indicare, nell'ambito dei poteri allo stesso attribuiti, dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta: safeguarding@milanosport.it

Il Responsabile riferisce, in merito all'emersione di eventuali criticità, all'Organo Amministrativo della Società a cui dovrà trasmettere annualmente una relazione avente ad oggetto i risultati della propria attività indicando, in particolare, i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, nonché eventuali criticità e spunti per il miglioramento anche in coordinamento con l'ODV della Società se lo ritenesse necessario.

Il Responsabile Safeguarding è tenuto anche ad informare l'Organo di amministrazione della Società in merito a fatti o eventi di notevole gravità, emersi nel corso dell'attività svolta e riferita ad eventuali comportamenti od azioni non in linea con il presente Modello, il Codice di Condotta e le procedure ivi previste. Allo stesso modo informerà anche l'ODV per fatti che abbiano attinenza e relazione con il Modello 231 di MILANOSPORT.

Detta informativa riguarderà anche fatti o comportamenti come sopra esposti che coinvolgono direttamente componenti degli organi sociali e/o eventuali ritardi o inerzie del vertice aziendale a fronte di segnalazioni ricevute dal Responsabile.

Il Responsabile è tenuto a conservare ogni informazione, segnalazione, report e verbali delle eventuali riunioni in un apposito archivio chiuso a chiave ovvero in apposito *data base* informatico solo a lui accessibile.

5. ATTIVITA' DI RISCHIO INDIVIDUATE

All'esito dell'attività di analisi del contesto sportivo ed aziendale di MILANOSPORT, raccolta ed esaminata la documentazione e le valutazioni sul risk assesment, sono state individuate le seguenti attività a rischio di commissione di condotte di abuso, violenza e discriminazione: selezione e gestione del personale, gestione tesserati, gestione attività che coinvolgono minori di età, gestione degli spazi e degli accessi agli impianti (es. spogliatoi). I livelli di rischio si definiscono medio bassi.



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A." Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

5. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

I COMPORAMENTI RILEVANTI

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- **l'abuso psicologico:** qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, l'aggressione verbale, la minaccia, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali, compresi social network, chat, ecc.;
- **l'abuso fisico:** qualunque condotta consumata, tentata o minacciata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (anche al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti ivi comprese quelle antidoping;
- **la molestia sessuale:** qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- **l'abuso sessuale:** qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- **la negligenza:** il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- **l'incuria:** la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- **l'abuso di matrice religiosa:** l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume o all'ordine pubblico. In ogni caso ogni forma di imprecazione, bestemmia o blasfemia contro qualsiasi religione;
- **il bullismo, il cyberbullismo:** qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A." Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

strumenti di comunicazione (anche attraverso chat di gruppo o di squadra), sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate o comunque riguardanti la sfera personale del tesserato, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

• **i comportamenti discriminatori:** qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale o politico.

I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog. L'elenco di cui sopra può essere ampliato e/o integrato con altre fattispecie anche in coordinamento con i reati presupposti di cui al Modello 231/2001 adottato da MILANOSPORT ed il cui presente documento costituisce parte integrante e sostanziale.

6. PRESIDI DI CONTROLLO ADOTTATI

MILANOSPORT ha adottato i seguenti presidi di controllo, in relazione ad ogni attività a rischio individuata e riportata al precedente punto 5, al fine di prevenire la realizzazione dei comportamenti rilevanti sopra menzionati:

- a) definizione e gestione di ogni attività secondo precise indicazioni;
- b) tracciabilità e verificabilità ex post delle attività tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- c) individuazione delle funzioni coinvolte;
- d) adozione di specifiche procedure e regolamenti;
- e) indicazione di principi generali di comportamento.

A tali presidi si aggiungono:

- i flussi informativi verso il Responsabile Safeguarding;
- le iniziative di formazione del personale;
- l'istituzione di un canale di segnalazione;
- l'adozione di un sistema sanzionatorio funzionante;
- la predisposizione di un Codice di Condotta redatto secondo le Linee Guida FIN;
- le iniziative di comunicazione del Modello e del Codice di Condotta.



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A."

Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

7. LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

7.1. LA SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

MILANOSPORT recluta il proprio personale adottando criteri di oggettività e competenza che si basano sulla verifica delle competenze e della corrispondenza alla candidatura con il profilo ricercato e alla individuazione della risorsa più adatta rispetto alle proprie esigenze, avvalendosi per i contratti di assunzione diretta, di procedure di bandi ad evidenza pubblica mentre per i contratti di collaborazione dei lavoratori sportivi, di procedure definite, trasparenti e pubblicate sul sito www.milanosport.it, stante la sua natura di ente municipalizzato.

In ogni caso, MILANOSPORT garantisce che soltanto soggetti idonei, formati e informati sulle politiche adottate in tema di Safeguarding operino al suo interno, al fine di creare un ambiente in cui la tutela dei tesserati, in particolare a quelli minori di età, sia messa al centro della programmazione e dell'organizzazione affinché possano praticare sport in maniera libera e sicura.

Durante la fase di selezione vengono analizzate le capacità psicoattitudinali dei candidati, considerando le mansioni che dovranno svolgere, nonché dei relativi titoli ed attestati posseduti.

In tale fase viene verificato altresì che il soggetto non abbia riportato sanzioni disciplinari in ambito sportivo (es. frode sportiva, doping, ecc.) per condotte in contrasto con le previsioni del Modello e del Codice di Condotta.

Con riferimento alla selezione del personale che presta le attività che coinvolgono soggetti minori in fase di selezione e/o colloquio:

- i) verrà posta al candidato almeno una domanda sulla tutela dei minori;
- ii) viene chiarito ed illustrato al candidato l'impegno di MILANOSPORT nell'ambito della tutela dei minori e vengono specificati tutti i documenti e gli strumenti adoperati, nonché gli impegni e responsabilità da assumere;
- iii) viene richiesto il casellario giudiziale.

Sono previsti corsi di aggiornamento al fine di rendere noti al personale i principi fondamentali per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza, molestia e discriminazione.

Tutta la documentazione fornita in fase di selezione viene verificata per scongiurare false attestazioni e dichiarazioni che, nel caso, vengono comunicate alle autorità competenti.

Allenatori, tecnici, dipendenti, collaboratori, lavoratori sportivi, medici, massaggiatori, ecc. e tutti coloro i quali entrano a contatto diretto e continuativo con atleti e tesserati, soprattutto se minori, devono presentare al Responsabile (anche tramite l'organo direttivo della Società) di cui al punto precedente il proprio casellario giudiziario ed il certificato dei carichi pendenti entro 360 giorni dall'adozione del presente MOG. Qualora la documentazione non dovesse essere tempestivamente prodotta, il rapporto verrà interrotto/sospeso, previa diffida ad adempiere alla consegna. Successivamente alla adozione del presente modello, per i nuovi rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo prestata, allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti coloro i quali entrano a contatto con atleti e tesserati, soprattutto se minori dovranno presentare le suddette certificazioni al Responsabile. La mancata presentazione delle certificazioni o la presentazione di certificazioni non idonee impedirà l'avvio di qualsivoglia rapporto collaborativo.

Quanto sopra si applica anche ai soggetti ai quali dovessero essere ceduti a qualsiasi titolo spazi all'interno della struttura sportiva della Società Sportiva per periodi superiori a 30 giorni.



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A."

Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

In ogni caso, la selezione del personale interno di MILANOSPORT avverrà con criteri selettivi sia di natura tecnica (possesso di titoli abilitativi) che etico-morale nonché attraverso appositi colloqui volti ad individuare tutte le capacità necessarie per lo svolgimento dei compiti affidati. Sarà possibile avvalersi anche di questionari o test di valutazione.

Le funzioni e gli organi coinvolti sono quelli di Amministrazione della Società, il Responsabile RU ed i Responsabili Tecnici di settore e disciplina.

7.2. LA GESTIONE DEI TESSERATI DI MILANOSPORT

All'atto di iscrizione ai corsi organizzati e gestiti da MILANOSPORT la stessa provvederà a tesserare il soggetto agli organismi affiliati di appartenenza, mediante apposito modulo di iscrizione. Gli effetti del tesseramento sono quelli di cui all'art. 10 del d.lgs. 36/2021 oltre a quelli relativi alle coperture assicurative obbligatorie per chi svolge attività sportiva sia in forma agonistica che non agonistica.

Il tesseramento del minore avviene per conto di colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il modulo di iscrizione comprende anche l'informativa sul trattamento dei dati personali comprensiva della liberatoria per l'utilizzo delle immagini ed il rimando per accettazione al Regolamento dell'Impianto Sportivo (piscina, palestra, ecc.), al Codice di Condotta ed al MOG. Il tutto è reperibile anche sulla *home page* del sito www.milanospport.it

La gestione del processo di iscrizione e tesseramento, se non avviene mediante *format on line*, è affidata al personale operante presso la Reception di ciascun impianto sportivo gestito da MILANOSPORT, che conserva tutta la documentazione in formato elettronico ed invia quella cartacea in Sede. I moduli di iscrizioni ai corsi ed alle attività di MILANOSPORT e del relativo tesseramento non prevedono l'inserimento di dati che attengono all'orientamento sessuale, alle convinzioni personali o ad opinioni di alcun genere.

A tutti i tesserati e le tesserate di MILANOSPORT sono riconosciuti i diritti fondamentali richiamati dall'art. 2 dei Principi Fondamentali CONI e della Linee Guida della FIN, ovvero:

- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito dell'attività svolta all'interno del sodalizio;
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

MILANOSPORT garantisce, durante l'intero rapporto di tesseramento, la parità di trattamento a tutti i tesserati. Durante le attività svolte all'interno degli spazi gestiti da MILANOSPORT, tutti gli operatori evitano qualsiasi contatto fisico con i tesserati, salvo che sia necessario per lo svolgimento delle attività stesse ivi comprese quelle di assistenza o di supporto (es. accompagnamento in vasca). Gli operatori si devono rivolgere ai tesserati con un linguaggio appropriato, evitando l'uso di qualsivoglia espressione che possa intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato o che possa essere considerata come denigratoria, lesiva della dignità e dell'autostima e/o discriminatoria.

Le funzioni preposte e gli organi coinvolti sono il personale delle Reception impianti tutto il personale tecnico e non impiegato in area vasca, palestre o campi sportivi. I riferimenti documentali di supporto sono il Codice di Condotta ed il Regolamento vigente all'interno dell'impianto sportivo.



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A."

Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente Modello (MOG), il Codice di Condotta per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione ed il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie di tutti gli organismi a cui la Società Sportiva risulta affiliata.

Tutti gli aderenti e praticanti a qualsiasi titolo alle attività di MILANOSPORT sono tenuti al rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nell'ambito di competizioni (anche amichevoli), allenamenti, trasferte, centri estivi, eventi conviviali, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e, in generale, nei rapporti con gli atleti, i tesserati, i dirigenti, gli allenatori e staff tecnico della propria e degli altri sodalizi sportivi con cui possano entrare in contatto.

Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate da FIN (ed a quelle degli altri organismi a cui la Società sarà eventualmente affiliata) attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della Società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

- a. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c. rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito da FIN e dagli altri organismi affilianti volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
- e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g. incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate da FIN e degli altri organismi affilianti nell'ambito delle politiche di safeguarding;
- h. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.

E' onere di MILANOSPORT strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate nel presente Modello ai precedenti punti, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta che verranno di seguito specificate al fine di assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona.



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A."

Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

7.3 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CHE COINVOLGONO MINORI

Le attività di MILANOSPORT possono riguardare anche soggetti minorenni. Durante il loro svolgimento viene sempre evitato (salvo casi di urgenza o di forza maggiore) il coinvolgimento di un solo operatore. In ogni caso, le attività di cui sopra si svolgono sempre in luoghi dove l'osservanza del predetto principio sia sempre agevole e praticabile. Il numero di operatori coinvolti (istruttori, assistenti, educatori, allenatori, accompagnatore, ecc.) deve sempre essere tale da garantire una adeguata supervisione del minore, tenuto conto del contesto, della loro età e delle loro abilità. I minori non ricevono cure personali dal personale impiegato da MILANOSPORT (ad es. assistenza durante la doccia che, invece, può essere effettuata da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale). Sul punto, si rimanda alle norme previste nell'apposito Regolamento degli spogliatoi delle piscine gestite da MILANOSPORT che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello, ove viene stabilito – tra l'altro – che fino agli 8 (otto) anni il minore entra nello spogliatoio con il proprio adulto accompagnatore che lo assiste nelle operazioni di cambio.

In particolare, si richiama la figura dell'Accompagnatore (assistente di sesso femminile) che, presso il "punto di raccolta" della piscina, prende in consegna il gruppo dei minori per portarli in vasca dove li aspetta l'istruttore. Tale figura, in caso di necessità, è deputata anche ad accompagnare nei servizi igienici il minore durante la lezione ed attenderlo terminata la funzione fisiologica per riportarlo in vasca.

Al termine delle attività sportive, l'operatore preposto alla gestione del corso dovrà sempre accertarsi che i minori lascino la sede accompagnati dal soggetto esercente la potestà genitoriale o da altro soggetto da questi autorizzato o delegato.

Le funzioni coinvolte sono il Responsabile Impianto, il Coordinatore Corsi, Istruttori, Allenatori, Assistenti Bagnanti, Accompagnatori, personale addetto alla vasca e allo spogliatoio.

7.4 USO DEGLI ACCESSI E SPAZI DI MILANOSPORT

L'accesso è consentito ai tesserati e/o soggetti muniti di pass personale o preventivamente autorizzati dal personale di MILANOSPORT. Come riportato nel punto precedente, l'accesso è consentito all'adulto accompagnatore del minore di 8 anni. Tale norma vale anche per gli accompagnatori di coloro che per ragioni di fragilità necessitano di assistenza.

Presso gli impianti sportivi e le strutture in gestione o in uso MILANOSPORT a qualsiasi titolo devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio; in particolare devono essere predisposti spogliatoi e servizi igienici divisi tra personale tecnico e atleti/coristi e, per questi ultimi, devono essere previsti spazi separati a seconda del genere, specie se minori.

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla Società durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati, senza che ciò possa interferire con il regolare svolgimento delle attività, salvo che situazioni logistiche o di conformità della struttura ne impediscano l'accesso che dovrà comunque essere preventivamente comunicata dal sodalizio.

Durante le sessioni di allenamento, di prova o di competizione è fatto divieto agli allenatori, ai dirigenti, al personale medico (salvo urgenze sanitarie), ed in generale a tutti i soggetti diversi dagli atleti di accedere agli spogliatoi ed ai bagni a questi ultimi riservati, ad eccezione della deroga di cui al capoverso successivo.

Durante le sessioni di allenamento o di prova o di competizione non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e,



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A." Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

comunque, solo per eventuale temporanea assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona infortunata. La porta dovrà rimanere aperta e dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera); in caso di atleti minorenni sarà necessaria sempre anche la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o suo incaricato se presente nella struttura. Parimenti, anche le visite mediche o fisioterapiche nonché le eventuali sessioni di massaggi o attività riabilitative dovranno essere svolte con le medesime modalità.

7.5 ALLENAMENTI

È fatto divieto ad allenatori ed allo staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per gli allenamenti collettivi. Laddove l'allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell'atleta, si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o previa autorizzazione degli stessi. La violazione di tale disposizione comporterà la possibilità da parte della Società di recedere per giusta causa dal rapporto lavorativo/collaborazione con il tecnico.

In ogni caso, occorre riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale e disabilità. MILANOSPORT impone regole di condotta ai tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell'attività sportiva e prevede la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti; impone a tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio.

MILANOSPORT farà svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'atleta/tesserato, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso. Tramite i propri tecnici e dirigenti, la Società ascolta i minori al fine di comprendere quali sono le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo. Il sodalizio programma altresì per ciascun atleta l'attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno oltre a prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione, percepiti o conosciuti anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori. MILANOSPORT si impegna a prevedere percorsi, sul modello di serate a tema, volti a favorire l'educazione alimentare o sensibilizzare su altri temi.

La Società attua idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

- evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
- sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie, sessiste o di matrice razzista;
- evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente;



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A."

Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

- prevedere, in caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta, ovvero di un genitore;
- richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
- prevedere che i tecnici non possano entrare negli spogliatoi in presenza degli atleti se non per comunicazioni di natura sportiva e in ogni caso con la contemporanea presenza di uno o più dirigenti e/o tecnici;
- gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni logistiche volte ad evitare che i dirigenti e gli allenatori siano in camera con gli atleti;
- stabilire regole nell'accompagnare o prelevare gli atleti dalla loro residenza facendo in modo che vi sia sempre l'obbligo di autorizzazione dei genitori in caso di atleti minorenni;
- imporre agli atleti regole di condotta da adottare negli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyber bullismo;

Sono vietate le riprese video e/o fotografiche durante le sessioni di allenamento o dei corsi salvo espressa autorizzazione dell'interessato o di chi esercita la responsabilità genitoriale ed in ogni caso per scopo meramente didattico. Le immagini andranno rimosse dopo il loro utilizzo e per nessun motivo potranno essere salvate/archivate o fatte circolare a terzi. **Sono sempre vietate le riprese audio, video e fotografiche all'interno dei locali spogliatoi.**

In ogni caso, MILANOSPORT garantisce che la realizzazione, l'utilizzo, la pubblicazione e la diffusione di riprese fotografiche e audiovisive siano sempre rispettose della dignità e del decoro del soggetto ripreso, senza quindi mai risultare offensive o lesive della personalità di ciascuno. Si rimanda alla apposita informativa Privacy.

MILANOSPORT si adopererà, per prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo. La Società prevede l'organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici e i dirigenti nel cui ambito vengano illustrate le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva. Si veda il successivo punto 7.7.

7.6 TRASFERTE

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti (specie se minorenni) dovranno essere riservate camere, bagni e spogliatoi, suddivisi per genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

Qualora non fosse possibile suddividere gli spazi tra atleti ed atlete minorenni, entrambi i genitori o chi ne fa le veci dovranno rilasciare espressa autorizzazione scritta in tal senso.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Per l'adesione alle trasferte di atleti minorenni sarà sempre necessaria la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o, in alternativa, espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

È obbligatorio l'affiancamento all'allenatore/tecnico di almeno un altro membro dello staff durante tutti gli spostamenti degli atleti compresi quelli per raggiungere gli hotel o le altre strutture recettizie ed il campo da



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A."

Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

gioco. Se trattasi di atleti minorenni sussiste, altresì, l'obbligo di espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

7.7 TUTELA PRIVACY

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Società all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) sempre reperibile sulla homepage di MILANOSPORT (www.milanospport.it) o comunicata all'atto di iscrizione ai corsi.

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso fornito.

In particolare, le categorie sensibili di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento ad obblighi di legge e regolamenti.

MILANOSPORT, previo specifico consenso scritto raccolto all'atto dell'iscrizione o tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione ufficiali fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati o di ogni altro oggetto operante all'interno del sodalizio.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla Società contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, *databreach*, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

7.8 INCLUSIVITA'

MILANOSPORT garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e Società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

La Società sportiva si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o Società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A."

Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o Società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati loro coetanei.

MILANOSPORT si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività sociali anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

8. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

MILANOSPORT aderisce alle Linee Guida emanate da FIN che prevedono apposite misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni.

A gestire la segnalazione è il Responsabile Safeguarding, il quale ha il compito di mantenere interlocuzioni con il segnalante, dare corretto seguito alle segnalazioni ricevute e fornire riscontro al segnalante.

E' inoltre tenuto alla riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nominato tramite comunicazione scritta da inviarsi esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo e-mail del Responsabile: safeguarding@milanosport.it. Le chiavi di accesso a tale indirizzo e-mail saranno in possesso esclusivamente del Responsabile medesimo. In alternativa, potrà essere consegnata anche a mani del Responsabile oppure comunicata a voce.

Per tutte le segnalazioni verrà fornito e messo a disposizione un apposito modulo che verrà pubblicato sulla *home page* del sito di MILANOSPORT.

Il suindicato indirizzo e-mail per le segnalazioni deve essere portato a conoscenza di tutti i tesserati e quindi pubblicato sul sito istituzionale di MILANOSPORT, sui canali social, affisso con specifico avviso in luogo ben visibile presso la segreteria della Società e di tutti gli impianti sportivi gestiti da MILANOSPORT, indicato nel modulo di iscrizione alle attività e/o corsi e una cui copia viene rilasciata al tesserato/partecipante aderente.

8.1 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Nel caso in cui il segnalante formuli una richiesta di incontro, il Responsabile Safeguarding stabilisce entro e non oltre le successive 48 (quarantotto) ore la data dell'incontro e un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante. Previo consenso del segnalante, il Responsabile redige un verbale dell'incontro, che il segnalante verifica, rettifica e conferma mediante sottoscrizione.

Il verbale dell'incontro e ogni altra comunicazione sono conservati in luogo sicuro, accessibile unicamente al Responsabile Safeguarding.

Nel caso in cui il segnalante invii la segnalazione tramite e-mail, il Responsabile Safeguarding – entro lo stesso termine di cui sopra – comunicherà al segnalante medesimo di avere ricevuto la segnalazione.

Il Responsabile valuta preliminarmente oggetto e contenuto della segnalazione al fine di verificare se possa trattarsi di un "**comportamento rilevante**" ai fini dei principi di Safeguarding Policy di cui al presente Modello e provvede a svolgere adeguati accertamenti istruttori opportuni:

i) direttamente, analizzando le informazioni e la documentazione ricevuta così da acquisire gli elementi necessari alla valutazione della segnalazione;



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A." Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

- ii) con il coinvolgimento di altri soggetti da lui scelti o nominati, tenuti a fornire la massima collaborazione e riservatezza e con la possibilità di avere accesso a tutti i dati e documenti utili ai fini dell'istruttoria;
- iii) se occorre, attraverso il coinvolgimento di professionisti specializzati esterni aventi competenze tecniche e professionali specifiche per la tematica oggetto della segnalazione;
- iv) mediante audizione di eventuali soggetti interni e/o esterni, ivi compresi quelli menzionati nella segnalazione.

Il tutto avviene nel rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale oltre che di quelli generali di autonomia ed indipendenza, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e di ogni altro soggetto coinvolto nella segnalazione ed estendendo tali obblighi anche ai professionisti esterni coinvolti.

Il Responsabile Safeguarding può, inoltre, richiedere integrazioni o chiarimenti al segnalante. Entro 30 (trenta) giorni il Responsabile Safeguarding conclude le attività istruttorie, salvo prolungamento fino ad un massimo di 60 (sessanta) per attività complessa.

All'esito dell'istruttoria si possono verificare le seguenti possibilità:

- 1) qualora si siano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, viene disposta l'archiviazione con adeguata motivazione, dando riscontro al segnalante e comunicando all'Organo di Amministrazione di MILANOSPORT. In caso di segnalazione falsa o posta in essere al solo fine di ledere la dignità ed il decoro del segnalato, verranno presi nei confronti del segnalante tutti i provvedimenti sanzionatori di cui ai successivi paragrafi;
- 2) qualora siano ravvisati elementi di fondatezza della segnalazione, verrà informato l'Organo Amministrativo di MILANOSPORT sugli esiti delle indagini e sui motivi che hanno condotto a qualificare fondata la segnalazione, dandone anche informativa al segnalante stesso.

Congiuntamente all'Organo di Amministrazione, il Responsabile Safeguarding valuterà se necessario inviare gli atti della segnalazione al Safeguarding Office presso FIN e provvedere con la comunicazione alle forze dell'ordine e/o alla competente Procura Federale.

Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

MILANOSPORT tramite il proprio Responsabile attiverà – se ritenuto necessario - anche un supporto di assistenza psicologica per coloro i quali hanno reso la segnalazione attraverso un professionista incaricato ed il cui nominativo verrà messo a disposizione di tutti i tesserati e dei propri esercenti la responsabilità genitoriale.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi deve essere inviata segnalazione al Safeguarding Officer dell'organismo di affiliazione (FIN) all'indirizzo e-mail dedicato.

In caso di gravi comportamenti lesivi MILANOSPORT deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

La Società deve garantire l'adozione di apposite misure che prevenivano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati o di chi ha reso la segnalazione che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A."

Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

9. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel MOG e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei da MILANOSPORT.

Restano sempre ferme le eventuali sanzioni (anche cautelari) che dovessero essere irrogate dagli organi di giustizia ordinaria e/o sportiva e che andranno ad incidere sul rapporto di lavoro o di collaborazione del soggetto che ha commesso la violazione dei predetti principi e norme di comportamento contenute nel MOG e nel Codice di Condotta di MILANOSPORT.

9.1 SANZIONI PER LAVORATORI DIPENDENTI

Alla notizia di commissione di comportamenti sanzionabili così come precedentemente definiti, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle inosservanze dei doveri da parte dei dipendenti stabilite dal CCNL vigente ed adottato da MILANOSPORT ossia il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori dello Sport", in quanto i comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole comportamentali descritte nel presente Modello e nel Codice di Comportamento sono considerati illeciti disciplinari. Il tipo e l'entità delle sanzioni saranno applicate previo esperimento della procedura prevista dalla legge dal CCNL vigente applicabile di cui sopra ed a cui si rimanda.



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A."

Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

9.2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI RETRIBUITI E DEI LAVORATORI SPORTIVI

I comportamenti tenuti dai collaboratori (anche co.co.co amministrativo-gestionali) e lavoratori sportivi retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società Sportiva, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) possono rappresentare giusta causa di recesso dal rapporto di collaborazione da parte della Società. Tale previsione dovrà essere inserita come specifica clausola all'interno dei contratti di lavoro sportivo che MILANOSPORT andrà a stipulare.

9.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI

Nei confronti dei volontari della Società sportiva, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui sopra
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- recesso del rapporto di volontariato;

Ai fini del precedente punto si rimanda alla sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti".

9.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

In caso di commissione di comportamenti sanzionabili così come precedente definiti da parte dei membri dell'Organo Amministrativo di MILANOSPORT, è prevista l'adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività della violazione e al grado di colpa.

Della violazione dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Milano affinché, a seguito di accertamenti necessari, adotti gli opportuni provvedimenti previsti dalla legge.

9.5 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TESSERATI E DEI PARTECIPANTI AI CORSI E DI OGNI ALTRO SOGGETTO FREQUENTANTE GLI IMPIANTI DI MILANOSPORT

Quanto contenuto nei due paragrafi che precedono è riferibile, laddove concretamente applicabile, a tutti i tesserati e/o frequentatori della struttura sportiva e/o alle attività organizzate da MILANOSPORT, ivi compreso accompagnatori, fornitori, consulenti esterni, ecc.

Resta inteso che i detti soggetti saranno soggetti alle sanzioni della sospensione temporanea o dell'allontanamento definitivo a seconda della gravità delle infrazioni commesse, senza possibilità di rimborso di quote eventualmente versate a qualsiasi titolo. Tale disposizione verrà espressamente comunicata ed indicata nei moduli di iscrizione e nelle condizioni generali di contratto.

La commissione dei comportamenti sanzionabili così come sopra descritti e definiti potrà determinare da parte di MILANOSPORT anche la cessazione della qualifica di tesserato previa comunicazione all'Organismo affiliante (FIN).



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A."

Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

In caso di consulenti esterni o fornitori, la commissione di comportamenti sanzionabili potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto e, comunque, ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno, qualora dal comportamento sia dovuto un danno concreto a MILANOSPORT.

10.OBBLIGHI INFORMATIVI, FORMATIVI E ALTRE MISURE

MILANOSPORT è tenuta a pubblicare il presente modello (MOG) ed il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche con funzione di protezione e tutela minori ex art. 33 comma VI del d.lgs. 36/2021 presso la sua sede e tutte le strutture ed impianti sportivi che ha in gestione o in uso, nonché sulla *home page* (su cui dovrà creare una apposita sezione Safeguarding) del sito istituzionale e su ogni canale di comunicazione.

Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, la Società deve darne comunicazione via newsletter a tutti i propri tesserati, lavoratori, collaboratori e volontari nonché a fornitori e consulenti esterni. La Società sportiva deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con funzione di protezione minori di cui sopra e fornire ogni documento di supporto, tra cui il modulo per le segnalazioni.

MILANOSPORT deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni con funzioni di tutela minori ed al Safeguarding Officer dell'organismo affiliante di competenza (FIN), nonché all'Ufficio della Procura Federale ove competente ed al proprio ODV. La Società deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele, anche attraverso campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione, seminari, ecc.

La Società deve prevedere adeguate misure per la diffusione di, o l'accesso a, materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

Il medesimo sodalizio deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di attività sportive.

La Società deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di Safeguarding adottata dalle federazioni sportive alla quale è affiliata.

Con cadenza semestrale la Società Sportiva predispone, anche a mezzo di convenzioni e accordi con la Federazione Sportiva Nazionale e gli EPS cui è affiliata, specifici programmi di formazione volti a far conoscere ai propri tesserati i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate; la partecipazione ai programmi di formazione da parte di tesserati o dei soggetti che entrano in contatto con la vita associativa è obbligatoria e deve essere provata tramite specifici attestati.

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA "MILANOSPORT SSD S.P.A." Integrazione al Modello d.lgs. 231/2001

11. NORME FINALI

Il presente documento è aggiornato dall'organo Amministrativo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni di FIN o degli altri enti a cui MILANOSPORT risulta affiliata.

Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto di FIN, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico della già menzionata Federazione.

Il presente Regolamento, approvato dall'Organo di Amministrazione di MILANOSPORT, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.